STUDIO LEGALE

Avv. Paola Dafne Maria Cipolla

v.le Rimembranza n. 6, Saronno (VA), cap. 21047 via Vincenzo Monti n. 8, Milano (MI), cap. 20123 Tel. 02/96311441 Fax 02/96709275 Cell. 333/3900374 avv.cipollapaola@pec.it paola@avvocatocipolla.com TRIBUNALE DI ****

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse di BIANCA ***, (C.F. ***), residente in ***, alla Via C***, rappresentata e difesa dall'avv. Cipolla Paola Dafne Maria, del foro di Busto, cod fisc CPLPDF72D59L319N, presso il cui studio in Saronno (VA) al viale Rimembranza n 6 elegge domicilio, ed alternativamente all'indirizzo di pecmail utile e comunicata ai fini del PCT paoladafnemaria.cipolla@busto.pecavvocati.it come da giusta procura estesa in calce al presente atto.

— rícorrente —

CONTRO

LA *** COOPERATIVA ***, con sede legale in *** via *** cap *****, avente (P. IVA *****) ed in persona della legale rappresentante ed amministratore unico ****** cod fisc **** - resistente -

PREMESSO

In Fatto

- che la ricorrente venne assunta con contratto a tempo determinato di durata annuale, il detto contratto venne sottoscritto dalla BIANCA nella sede della datrice, la quale non consegnò mai alla lavoratrice copia di quanto sottoscritto.
- che secondo l'accordo sottoscritto la signora BIANCA avrebbe prestato la propria attività come badante in favore dei clienti della cooperativa La ***, la quale è appunto una società cooperativa che ha come oggetto *** la prestazione di servizi socio sanitari, assistenziali educativi, riabilitativi e ricreativi [...] nei confronti di anziani autosufficienti e non di portatori di handicap di bambini e di giovani in condizioni di disagio.
- che la datrice, come primo incarico di lavoro, destinò la ricorrente all'assistenza del signor GIUSEPPE Giuseppe residente in ****** alla via

Zaffaroni n 11. Infatti nel periodo compreso fra il 1 Aprile 2015 ed il 12 Maggio 2015 la BIANCA si prese cura stabilmente del signor GIUSEPPE ed in particolare **secondo la sua mansione di badante a domicilio** come meglio identificata in seguito , la ricorrente svolgeva quotidiamenente le seguenti attività :

1)" al mattino verso le ore 9 aiutava il risveglio del signor GIUSEPPE, provvedeva alla sua igiene personale, riordinava la camera facendo pulizie e rifacendo i letti, quindi aiutava la sommistrazione dei farmaci preparandoli su di un piattino. Poi provvedeva a qualche incombenza domestica (di solito pulizie e riordino degli altri locali), avvicinandosi l'ora del pranzo aiutava la moglie del GIUSEPPE a cucinare quindi apparecchiava la tavola preparava le pastiglie, lo aiutava a rimettersi a letto e dunque verso le ore 13 si allontanava dalla abitazione del GIUSEPPE Giuseppe.

nel pomeriggio prendeva servizio attorno alle ore 18, lo alzava dal letto lo accompagnava in cucina per la cena, riordinava la camera provvedeva a qualche altro lavoretto di riordino e pulizia della casa a comando della moglie dell'assistito, signora, quindi apparecchiava mettendo le medicine della sera su un piattino, quindi serviva il pranzo e provvedeva a lavare i piatti e le pentole a riordinare la cucina, quindi provvedeva alla igiene personale del GIUSEPPE Giuseppe il quale è sostanzialmente allettato e certamente non autosufficiente dal punto di vista dei bisogni personali.

- 2) " Quindi da ultimo accompagnava a letto il GIUSEPPE e rincasava verso le 20 . Il tutto per 6, ore lavorative circa giornaliere, anche nei giorni festivi . Compresi nel periodo tra 1 Aprile e il 12 Maggio 2015 ". Escluse le sole giornate del 9 e 10 maggio, in cui chiese un permesso.
- *che* per l'attività descritta ai luoghi precedenti nessuna retribuzione è stata corrisposta alla BIANCA tanto che la stessa ha detto chiaramente alla titolare che non avrebbe più lavorato per loro se non provvedevano al pagamento del pregresso. Malgrado le continue richieste verbali nel Luglio u.s. La BIANCA è stata costretta a rivolgersi al sottoscritto legale, perchè le richieste bonarie di pagamento , in cui lamentava anche le difficoltà economiche al mantenimento dei suoi tre figli , non hanno condotto ad alcun

esito concreto, così come non ha sortito alcun effetto la missiva dello scrivente qui doc 3).

- In fatto e dírítto
- 3) che" la ricorrente ha di fatto lavorato per quaranta giorni, dall'1 Aprile al 12 Maggio ****, chiedendo un permesso per le solo giornate del * e * di Maggio per trascorre con i suoi figli la festa della mamma. Di questi 40 giorni 8 giorni sono da considerarsi festivi, includenti 5 domeniche, il lunedì dell'Angelo e la festa della liberazione e l' 1 Maggio."
- che la ricorrente BIANCA è in possesso di un diploma di operatore socio sanitario doc 2) e che le mansioni di fatto svolte sono quelle di badante non convivente, e sono quindi inquadrabili ai sensi dell'art 10 del CCNL applicato nel livello D super ai sensi dell' art 15, comma 1, dello stesso contratto collettivo nazionale nel quale è previsto, che l'orario lavorativo settimanale sia di 40 ore, distribuito su 5 o 6 giorni.
- che la ricorrente ha di fatto lavorato 7 giorni su 7 per 6 ore giornaliere e in base all'art 16, dunque le dovranno esser riconosciute: per ciascun giorno lavorativo non festivo 6 ore totali (dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 20.00) secondo paga base oraria di **€ ovvero (6 x ***) = *** € a giorno, inoltre ogni 7 giorni lavorativi bisognerà conteggiare la maggiorazione del 10% sulle due ore (eccedenti le 40 ai sensi del punto 4 dell'art 16 del CCNL) ovvero in numeri (*** x ***) x * = ***€ ogni 7 giorni, ovvero ogni settimana lavorativa completa ovvero (**** € x 5) = *** euro per tutto il periodo lavorato.
- In tutto quindi per il lavoro svolto nei giorni non festivi e con maggiorazione del 10% per le 2 ore oltre le 40 lavorate in più ogni settimana sono qui richieste:
- [(*** € x *** giorni lavorativi) + (**** x *** settimane complete)] = ***** euro
- che le domeniche lavorate comprese nel periodo dal 1 Aprile al 12 maggio 2015 sono in tutto 5, a cui si aggiungono il lunedì dell'angelo (6 Aprile 2015), l' 1 maggio e la festa di liberazione (25 Aprile 2015). Dunque ex art 16 del CCNL per ciascuna queste 8 giornate festive le ore

lavorate dovranno essere così retribuite : $[(7,93 \in x \ 0,60) + 7,93 \in] x \ 6 \text{ ore}] = 76.13 \in$.

- In tutto quindi saranno dovute (*****€ x *****giorni festivi) = ******
 € per il lavoro domenicale o svolto durante le festività indicate dell'art 17 del CCNL. Il tutto come da prospetto qui doc 5)
- che, quindi, la retribuzione calcolata come sopra e dovuta alla ricorrente e per le prestazioni lavorative svolte come badante del signor Giuseppe GIUSEPPE è in tutto pari a (***** + ******* euro) = *******euro oltre alla contribuzione corrispondente che la cooperativa *** dovrà versare all'INPS.
- che inoltre la ricorrente ha interrotto il lavoro per giusta causa, ovvero per non aver ricevuto il pagamento delle proprie spettanze, Ella quindi ha diritto all'indennità di preavviso per 15 giorni ai sensi dell'art 39 del CCNL, che verrà così conteggiata (********) = ******* euro In Dírítto
- che secondo Cass. civ. Sez. lavoro, 05/07/2002, n. 9759: "Ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi del l' art. 36 cost., il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonchè le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa; a tale scopo può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile, o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe." (esporre tutte le eventuali argomentazioni giuridiche a supporto della propria domanda, corredandole, laddove possibile, di giurisprudenza favorevole alle proprie argomentazioni) "_(Doc 7)
- che secondo Cass. civ. Sez. lavoro, 28/10/2008, n. 25886 "Il dipendente che rassegni le dimissioni a causa del comportamento ostile del datore di lavoro ha diritto alla corresponsione dell'indennità di preavviso, mentre grava sul datore l'onere di provare che il recesso è avvenuto in assenza di giusta causa." egualmente Trib. Cassino Sez. lavoro, 16/04/2010 "Il

mancato pagamento della retribuzione, ovvero del corrispettivo fondamentale della prestazione, in quanto inadempimento di una delle principali obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro, integra giusta causa di recesso, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. (Nella specie il convenuto datore di lavoro pone a fondamento della proposta, e rigettata, opposizione a decreto ingiuntivo per crediti dovuti al lavoratore, tra gli altri motivi, l'asserito recesso del prestatore per dimissioni ed altresì in violazione del dovuto preavviso).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, la ricorrente **BIANCA** *** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata **RICORRE**

all'ill.mo Tribunale di ****, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglía:

in via principale e nel merito

- a) accertare l'inquadramento professionale della ricorrente secondo le mansioni concretamente svolte e accertato il monte ore effettivamente lavorato e non pagato alla stessa, come in narrativa d'atto o comunque secondo la prudente interpretazione del Giudicante, e per l'effetto condannare la LA *** COOPERATIVA *** p.i. *** al pagamento in favore della ricorrente BIANCA ***c.f. ******* della somma complessiva di \in 6000,00 di cui rispettivamente : \in ***,91 euro a titolo di retribuzione arretrate per giornate feriali di lavoro, \in **** a titolo di indennità di preavviso, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. O comunque condannare la resistente al pagamento della diversa somma accertata e ritenuta di giustizia in corso di causa .
- **b)** ordinare l'elaborazione e la consegna dei ultimi cedolini paga, anche con applicazione delle sanzione per non consegna degli stessi, come pure il versamento dei relativi contributi INPS, come saranno correttamente conteggiati nei cedolini stessi e comunque conformemente alle mansioni

svolte e da retribuirsi, come sarà giudizialmente provato e accertato.

c) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

In vía istruttoría, si producono a mezzo deposito seguenti documenti:

Ulteriormente in via istruttoria ***

Chiede prova testimoniale sui seguenti ammettendi capitoli di prova *****coi testimoni di seguito indicati : ***

*Chiede s*i chiede ammettersi prova per testimoni o comunque di ascoltare come persone informate sui fatti le figlie e la moglie di GIUSEPPE Giuseppe :

Salvis Iuribus.

Saronno, 5/10/2015

avv. Cipolla Paola Dafne Maria